



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 51
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 22 febbraio 2023

INDICE**Commissioni permanenti**

8^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:

Plenaria *Pag.* 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Mercoledì 22 febbraio 2023

Plenaria

23^a Seduta

Presidenza del Presidente

FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri Giuseppina Castiello.*

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(462) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*) comunica che è stato presentato l'emendamento 5.0.42 (testo 3), pubblicato in allegato, e che, con riferimento agli emendamenti presentati ieri dal relatore e dal Governo, sono pervenuti 10 subemendamenti, pubblicati anch'essi in allegato.

Dichiara dunque inammissibili i subemendamenti 1.0.100/1, 1.0.200/2, 3.100/1, 3.0.100/1, 5.0.500/1, 5.0.500/2, 5.0.100/1 e 5.0.100/2, in quanto non riferiti al testo dei relativi emendamenti.

Informa poi che l'emendamento 1.0.9, già dichiarato improponibile, è riammesso all'esame.

Ricorda infine che nella seduta di ieri il relatore e il Governo avevano espresso i pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1 e, per il

buon andamento dei lavori, invita il relatore a dare nuovamente i pareri su tutti gli emendamenti, a partire dall'articolo 1 fino all'articolo 5.

Si passa dunque all'espressione del parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore SIGISMONDI (*FdI*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. Propone poi di accantonare gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13. Invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento 1.8. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.15 e 1.18. Invita al ritiro degli emendamenti 1.16, 1.17, 1.19 e 1.20. Propone l'accantonamento degli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.9, 1.0.200/1 e 1.0.200 e invita al ritiro dell'emendamento 1.0.6.

In conclusione, ritira l'emendamento 1.0.100.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice TUBETTI (*FdI*) aggiunge la firma all'emendamento 1.16 e lo ritira, in vista della sua trasformazione in ordine del giorno.

Gli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.9, 1.0.200/1 e 1.0.200 sono dunque accantonati.

La senatrice PETRUCCI (*FdI*) ritira gli emendamenti 1.17, 1.19 e 1.0.6.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.15 e fa proprio l'emendamento 1.0.6, al quale aggiungono la firma i senatori FINA (*PD-IDP*) e Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*), chiedendo che venga posto in votazione.

Si passa all'espressione del parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il RELATORE propone di accantonare gli emendamenti 2.1 e 2.0.1 ed esprime parere contrario sulle proposte 2.0.2 e 2.0.3.

Il GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Gli emendamenti 2.1 e 2.0.1 sono dunque accantonati.

Si passa all'espressione del parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.21, 3.22, 3.23, 3.26, 3.27, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8, 3.0.13, 3.0.25,

3.0.31, 3.0.32 (testo 3), 3.0.33, 3.0.34, 3.0.36, 3.0.38, 3.0.39, 3.0.40, 3.0.42, 3.0.43, 3.0.53 e 3.0.56.

Dichiara quindi di ritirare le proposte 3.0.100 e 3.0.200.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.0.12, 3.0.15, 3.0.16, 3.0.17, 3.0.18, 3.0.19, 3.0.20, 3.0.21, 3.0.22 e 3.0.35.

Sugli emendamenti identici 3.3, 3.4 e 3.5 preannuncia la presentazione da parte del Governo di una proposta di riformulazione alla cui accettazione da parte dei proponenti è condizionato il parere favorevole. Con riferimento alla proposta 3.6, esprime parere favorevole a condizione che essa sia riformulata nel tenore degli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.5, come riformulati.

Relativamente all'emendamento 3.7 (testo 2), preannuncia la presentazione da parte del Governo di una proposta di riformulazione alla cui accettazione da parte dei proponenti è condizionato il parere favorevole.

Con riferimento agli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3, di identico tenore, preannuncia la presentazione da parte del Governo di una proposta di riformulazione alla cui accettazione da parte dei proponenti è condizionato il parere favorevole.

Con riferimento agli emendamenti 3.0.9, 3.0.10 e 3.0.11 preannuncia la presentazione da parte del Governo di una proposta di riformulazione alla cui accettazione da parte dei proponenti è condizionato il parere favorevole.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 3.0.12.

Con riferimento alla proposta 3.0.54, preannuncia la presentazione da parte del Governo di una proposta di riformulazione alla cui accettazione da parte dei proponenti è condizionato il parere favorevole.

Propone infine di accantonare gli emendamenti 3.0.23, 3.0.24, 3.0.41, 3.0.44, 3.0.45, 3.0.46, 3.0.47, 3.0.48, 3.0.49 e 3.0.55.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Gli emendamenti 3.0.23, 3.0.24, 3.0.41, 3.0.44, 3.0.45, 3.0.46, 3.0.47, 3.0.48, 3.0.49 e 3.0.55 sono dunque accantonati.

Si passa dunque all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.0.1 (testo 2), 4.0.3, 4.0.4 e 4.0.6.

Esprime parere favorevole sul subemendamento 4.100/1, a condizione che, al paragrafo 2-ter, le parole «dalla presente disposizione» siano sostituite dalle seguenti: «dal comma 2-bis».

Propone infine di accantonare l'emendamento 4.0.5.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 4.0.5 è dunque accantonato.

Si passa infine all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7, 5.0.26, 5.0.27, 5.0.28, 5.0.30, 5.0.31, 5.0.33, 5.0.34, 5.0.35, 5.0.36, 5.0.37, 5.0.40 e 5.0.41.

Esprime parere favorevole sulle proposte 5.6 e 5.0.3.

Con riferimento agli emendamenti 5.0.4 e 5.0.44, preannuncia la presentazione da parte del Governo di due proposte di riformulazione alla cui accettazione da parte dei proponenti è condizionato il parere favorevole.

Propone infine di accantonare gli emendamenti 5.7, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.10, 5.0.11, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.16, 5.0.17, 5.0.18, 5.0.19, 5.0.20, 5.0.21, 5.0.22, 5.0.23, 5.0.24, 5.0.25, 5.0.29, 5.0.38 (testo 2), 5.0.39, 5.0.42 (testo 3) e 5.0.100.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

Gli emendamenti 5.7, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.8, 5.0.9, 5.0.10, 5.0.11, 5.0.14, 5.0.15, 5.0.16, 5.0.17, 5.0.18, 5.0.19, 5.0.20, 5.0.21, 5.0.22, 5.0.23, 5.0.24, 5.0.25, 5.0.29, 5.0.38 (testo 2), 5.0.39, 5.0.42 (testo 3) e 5.0.100 sono dunque accantonati.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) osserva che, in quanto riferito al Molise, l'emendamento 5.0.42 sarebbe da considerarsi improponibile, analogamente a quanto accaduto ad altri emendamenti relativi a contesti specifici, e domanda delucidazioni sul punto al Presidente.

Il PRESIDENTE chiarisce che l'emendamento in questione ha un oggetto coerente con quello del Capo II del decreto-legge in esame. Sospende poi la seduta al fine di consentire la distribuzione delle proposte di riformulazione del Governo.

La seduta, sospesa alle ore 14,25, è ripresa alle ore 14,50.

Il PRESIDENTE comunica che sono in distribuzione le proposte di riformulazione del Governo.

La senatrice PETRUCCI (*FdI*) ritira gli emendamenti 1.8, 1.20, 3.1, 3.2, 3.26, 3.27, 3.0.4, 3.0.6, 3.0.13, 3.0.25, 3.0.31, 3.0.36, 3.0.38, 3.0.42, 4.1, 4.2, 4.0.1 (testo 2), 4.0.4 e 5.3.

Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti relativi all'articolo 1.

Il PRESIDENTE comunica che, per poter essere posto in votazione con gli altri, il testo dell'emendamento 1.4 dovrà essere corretto.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) presenta l'emendamento 1.4 (testo corretto), pubblicato in allegato.

Previa verifica del numero legale, vengono posti congiuntamente ai voti e approvati gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 (testo corretto).

Con riferimento all'emendamento 1.15, interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), che afferma di non comprendere le ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dalla rappresentante del Governo, avendo invece avuto l'impressione che sui contenuti della proposta si fosse registrata una convergenza politica.

Replica la sottosegretaria CASTIELLO, ribadendo il proprio orientamento contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 1.15 viene respinto dalla Commissione.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) interviene quindi, per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.18, osservando che la proposta mira a far fronte all'aumento eccezionale dei prezzi subiti dai materiali per costruzione, senza presentare alcun onere di natura finanziaria.

Replica la sottosegretaria CASTIELLO, precisando che la formulazione dell'emendamento dà comunque luogo a numerose difficoltà di natura interpretativa e ribadendo pertanto il proprio avviso contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 1.18 viene respinto dalla Commissione. Viene altresì respinto, col parere contrario del relatore e del Governo, l'emendamento 1.0.6.

Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.0.2, che viene posto ai voti e risulta respinto.

Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 2.0.3.

Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Le senatrici DI GIROLAMO (*M5S*), FREGOLENT (*Az-IV-RE*), Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) e PETRUCCI (*FdI*) riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, nel senso indicato dal relatore e dal Governo.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.3 (testo 2), 3.4 (testo 2), 3.5 (testo 2) e 3.6 (testo 2) risultano approvati.

La senatrice PETRUCCI (*FdI*) riformula l'emendamento 3.7 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal relatore e dal Governo.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) riformula l'emendamento 3.14 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico al 3.7 (testo 3).

Il senatore FINA (*PD-IDP*) riformula l'emendamento 3.0.1 in un testo 2, pubblicato in allegato, identico agli emendamenti 3.7 (testo 3) e 3.14 (testo 2).

Gli emendamenti identici 3.7 (testo 3), 3.14 (testo 2) e 3.0.1 (testo 2) vengono posti congiuntamente in votazione e risultano approvati. Gli emendamenti 3.8 (testo 2), 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 e 3.20 risultano conseguentemente assorbiti o preclusi.

La senatrice FREGOLENT (*Az-IV-RE*) ritira l'emendamento 3.22.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 3.21 e 3.23.

Risulta invece approvato, col parere favorevole del Governo, l'emendamento 3.100.

Le senatrici PETRUCCI (*FdI*) e FREGOLENT (*Az-IV-RE*) riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 3.0.2 e 3.0.3 in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, nel senso indicato dal relatore e dal Governo.

Sulle motivazioni sottese alla riformulazione delle proposte, i senatori FINA (*PD-IDP*) e DI GIROLAMO (*M5S*) formulano alcuni quesiti, cui il PRESIDENTE fornisce risposta.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti identici 3.0.2 (testo 2) e 3.0.3 (testo 2) sono approvati.

Viene quindi respinto l'emendamento 3.0.5. Con un'unica votazione sono inoltre respinti gli emendamenti identici 3.0.7 e 3.0.8.

Le senatrici PETRUCCI (*FdI*) e FREGOLENT (*Az-IV-RE*) riformulano, rispettivamente, gli emendamenti 3.0.9 e 3.0.10 in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato, nel senso indicato dal relatore e dal Governo.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) non accetta invece l'invito a riformulare l'emendamento 3.0.11.

Posti congiuntamente ai voti, gli identici emendamenti 3.0.9 (testo 2) e 3.0.10 (testo 2), sono approvati, con conseguente assorbimento dell'emendamento 3.0.11.

Viene dunque posto in votazione l'emendamento 3.0.12, che risulta approvato, con conseguente assorbimento degli emendamenti 3.0.26, 3.0.27, 3.0.28, 3.0.29 e 3.0.30.

Vengono posti congiuntamente in votazione e approvati gli emendamenti identici 3.0.15, 3.0.16 e 3.0.17.

La Commissione approva successivamente l'emendamento 3.0.18 e, con un'unica votazione, gli emendamenti identici 3.0.19, 3.0.20, 3.0.21 e 3.0.22.

Posta ai voti, la proposta 3.0.32 (testo 3) è respinta dalla Commissione.

Con riferimento all'emendamento 3.0.33, interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), ponendosi criticamente sul parere contrario espresso dal relatore e dalla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria CASTIELLO ribadisce il proprio orientamento contrario sull'emendamento in questione.

Con distinte votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti 3.0.33 e 3.0.34. Risulta invece approvato l'emendamento 3.0.35.

Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 3.0.43.

Sono quindi respinte, con un'unica votazione, le proposte 3.0.39 e 3.0.40 e, successivamente, l'emendamento 3.0.53.

La senatrice PETRUCCI (*FdI*) riformula l'emendamento 3.0.54 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal relatore e dal Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.54 (testo 2) viene approvato.

Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 3.0.56.

Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti relativi all'articolo 4.

Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 4.3.

Con un'unica votazione sono respinti gli emendamenti identici 4.4 e 4.5.

Successivamente, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.6 e 4.7.

La senatrice PETRUCCI (*FdI*) riformula il subemendamento 4.100/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal relatore e del Governo.

Con distinte votazioni sono quindi approvati il subemendamento 4.100/1 (testo 2) e l'emendamento 4.100, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dal subemendamento 4.100/1 (testo 2).

Risultano invece respinte le proposte 4.0.3 e 4.0.6.

Si passa quindi alle votazioni degli emendamenti relativi all'articolo 5.

Il senatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) ritira l'emendamento 5.1.

Con un'unica votazione la Commissione respinge gli emendamenti identici 5.2, 5.4 e 5.5. Risultano invece approvati, con distinte votazioni, gli emendamenti 5.6 e 5.0.3.

La senatrice PETRUCCI (*FdI*) riformula l'emendamento 5.0.4 in un testo 2, pubblicato in allegato, nel senso indicato dal relatore e dal Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 5.0.4 (testo 2) viene approvato dalla Commissione.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 5.0.5, 5.0.6, 5.0.7 e 5.0.26.

L'emendamento 5.0.27 è ritirato dal proponente.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 5.0.28, 5.0.30, 5.0.31 e 5.0.33.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 5.0.34.

Il senatore FINA (*PD-IDP*) si pone criticamente sul parere contrario espresso dal relatore e dalla rappresentante del Governo sull'emendamento 5.0.34, argomentando in favore dei contenuti della proposta.

Su proposta del PRESIDENTE, l'emendamento 5.0.34 viene quindi accantonato.

Con un'unica votazione, la Commissione respinge quindi gli emendamenti identici 5.0.35 e 5.0.36.

Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore FINA (*PD-IDP*), osservando che risultano ad ora respinte, ovvero colpite dal parere contrario del relatore e della rappresentante del Governo, molte proposte emendative concernenti interventi in favore dell'isola d'Ischia. Tale atteggiamento, tuttavia, si pone in senso contrario ad un orientamento politico precedentemente condiviso dai componenti della Commissione.

Replica la sottosegretaria CASTIELLO, precisando che anche tra le proposte accantonate figurano interventi in favore dell'isola d'Ischia, i quali ben potrebbero trovare accoglimento.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 5.0.37.

Sull'emendamento 5.0.40 interviene, per dichiarazione di voto favorevole, la senatrice DI GIROLAMO (*M5S*), sottolineando l'esiguità delle risorse economiche richieste dalla misura ed auspicando che il relatore e la rappresentante del Governo possano rivedere il proprio orientamento contrario.

Su proposta del PRESIDENTE, l'emendamento 5.0.40 viene quindi accantonato.

Il PRESIDENTE comunica che, essendo imminente l'inizio della fase di votazioni in Aula, la seduta della Commissione deve essere tolta e che l'esame degli ultimi emendamenti rimasti relativi all'articolo 5 e di tutti gli emendamenti accantonati avrà luogo domani alle ore 13.

Rende quindi noto che il relatore ha presentato l'emendamento 4.0.100 e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 10 di domani, 23 febbraio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE NOTTURNA DI OGGI E ANTIMERIDIANA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che le sedute già convocate oggi, mercoledì 22 febbraio, alle ore 20, e domani, giovedì 23 febbraio, alle ore 9, non avranno più luogo. Comunica inoltre che la seduta già convocata domani, alle ore 12, è posticipata alle ore 13.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 462**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.4 (testo corretto)**

DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo le parole: «eventi sismici del mese di aprile 2009 verificatisi nella regione Abruzzo» inserire le seguenti: «e da quelli verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici».

1.0.100/1

FINA

All'emendamento 1.0.100, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere politiche di prevenzione e adeguamento antisismico, al comma 4 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro" le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2023"».

1.0.200/1

Aurora FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

All'emendamento 1.0.200, dopo le parole: «a favore degli orfani» aggiungere le seguenti: «, le parti di unioni civili».

1.0.200/2

ASTORRE, FINA

All'emendamento 1.0.200, dopo l'articolo 1-bis inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Accelerazione e semplificazione della ricostruzione e misure di rilancio dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016)

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole: "interventi ammessi al contributo." sono aggiunte le seguenti: "La revoca, la decadenza o la perdita dei contributi si verifica soltanto nei casi tassativamente previsti dalla legge o dalle ordinanze di cui all'art. 2, comma 2. Per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione, in luogo delle detrazioni fiscali previste dall'art. 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, che ha introdotto il comma 4-*quater* all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono erogati contributi con le modalità del finanziamento agevolato di cui al presente articolo, pari alle detrazioni spettanti";

b) all'articolo 6, comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al primo periodo le parole: "convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio" sono eliminate;

2. al primo periodo le parole: "tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità" sono sostituite dalle seguenti: "e del prezario regionale di riferimento vigente";

3. dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Predetti prezari possono essere utilizzati alternativamente o entrambi congiuntamente, fatta salva la possibilità, limitatamente alle singole voci non presenti negli stessi, di adoperare i prezari delle altre regioni interessate dal sisma 2016 e di introdurre nuovi prezzi. Il costo convenzionale è calcolato considerando il costo parametrico al metro quadrato, aggiornato semestralmente secondo le variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione, per le superfici degli alloggi, delle attività produttive, delle pertinenze e delle parti comuni di ciascun edificio, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità";

4. al secondo periodo le parole: "gli interventi relativi a muraure portanti di elevato spessore e di bassa capacità strutturale" sono sostituite dalle seguenti: "le fattispecie individuate a mezzo di ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2";

c) all'articolo 6, il comma 8-*bis* è sostituito con il seguente:

"8-*bis*. Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, ove dovuti, per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, sono ammissibili al contributo e sono inserite nel quadro economico della relativa richiesta. Per tali spese, qualora risultassero eccedenti il contributo massimo concedibile per la ricostruzione, il beneficiario potrà usufruire degli incentivi fiscali di cui all'art.119 comma 1-*ter* commi 1-*ter*, 4-*ter*, 4-*quater* e 8-*ter* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e di ogni altro incentivo fiscale applicabile ai sensi della legislazione vigente.";

d) all'articolo 6, al comma 12-*bis*:

1) le parole: "per danni lievi" e: "fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque nei limiti del contributo concedibile" sono eliminate;

2) dopo le parole: "possono essere ammesse varianti" sono inserite le seguenti: "in aumento o in diminuzione";

3) dopo le parole: "paesaggistica e urbanistico-edilizia" sono aggiunte le seguenti: "esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, anche legate alle normative in materia di incentivi fiscali; b) per cause impreviste e imprevedibili da asseverarsi a cura del direttore lavori, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino in modo sostanziale il progetto originario; c) per la necessità di modificare il progetto, su ordine delle Autorità competenti, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse finalizzate a garantire una ricostruzione organica dei centri e dei borghi; d) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; e) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del Codice civile; f) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; g) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto approvato che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione";

e) all'articolo 6, dopo il comma 13-*bis*, sono inseriti i seguenti commi:

"13-*ter*. Le imprese affidatarie di contratti di appalto e subappalto di importo superiore a 258.000 euro, devono obbligatoriamente possedere la qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per categorie e classifiche adeguate all'importo complessivo dei lavori. A tal fine si applicano gli artt. 61 e 92 del D.P.R. n. 207/2010.

13-*quater*. Per la predisposizione del contratto di appalto da stipulare con l'impresa affidataria dei lavori, i soggetti ammessi ai contributi pos-

sono avvalersi del contratto tipo pubblicato sul sito della Struttura commissariale. Nel libero esercizio della loro autonomia negoziale, le parti possono adeguare il contenuto del contratto, modificandolo o integrandolo, fatto salvo il rispetto delle norme imperative.

13-*quinquies*. I termini per l'esecuzione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione verranno stabiliti con ordinanza di cui all'art. 2, comma 2, in conformità ai seguenti criteri: importo, difficoltà e complessità dei lavori, ubicazione dei beni su cui eseguire i lavori, caratteristiche del soggetto che dovrà eseguire i lavori. I predetti termini possono essere modificati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente che potrà accordare un termine maggiore tenuto conto delle peculiarità dei lavori da eseguire. In ogni caso, la decorrenza del termine finale per l'esecuzione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione può essere sospesa dall'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente a seguito della richiesta presentata dai soggetti di cui all'art. 6, comma 2, o dal soggetto a cui sono stati affidati i predetti lavori qualora ricorrano condizioni che impediscano o rallentino l'esecuzione dei predetti lavori";

f) all'articolo 10, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il termine "esclusivamente" è soppresso;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le unità collabenti ricomprese all'interno di aggregati edilizi, pur non concorrendo al calcolo del costo convenzionale concedibile, possono usufruire del contributo esclusivamente per gli interventi necessari al conseguimento del miglioramento o dell'adeguamento sismico dell'aggregato, eseguiti sulle parti strutturali e per le relative finiture esterne di protezione, ovvero sulle parti comuni ai sensi dell'art. 1117 del Codice civile";

g) all'articolo 10, comma 3-*bis*, dopo le parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004" sono aggiunte le seguenti: "e nei casi previsti ai successivi art. 15-*bis*, comma 5, e art. 13 del presente decreto-legge";

h) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. In caso di lavori non ancora iniziati, l'avvio del procedimento di controllo determina la sospensione dei termini per la comunicazione di inizio lavori, trasmessa con apposito verbale da parte dell'ufficio speciale della ricostruzione competente. La durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate. In caso di lavori in corso d'opera, l'avvio del proce-

dimento di controllo determina la sospensione dei termini per l'esecuzione dei lavori, trasmessa con apposito verbale da parte dell'ufficio speciale della ricostruzione competente. La durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate ed i lavori potranno riprendere. Gli eventuali stati di avanzamento lavori presentati prima dell'avvio del procedimento, saranno liquidati nei termini previsti dalle Ordinanze commissariali. In caso di lavori terminati, la durata del procedimento sarà definita con ordinanze del commissario Straordinario; i termini del procedimento possono essere sospesi una sola volta per avanzare richieste di chiarimenti ed integrazioni o per ripetere eventuali sopralluoghi. Scaduti i termini senza la comunicazione di un esito, le verifiche sono da intendersi superate e il saldo finale verrà liquidato nei termini previsti dalle Ordinanze commissariali. L'ufficio speciale per la ricostruzione coordina anche le operazioni di controllo dei Comuni sui titoli autorizzativi e ne trasmette i relativi esiti in un unico verbale. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.";

i) all'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, e all'articolo 28-*bis*, comma 2, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono soppresse;

l) all'articolo 28-*bis* sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: "deve avvenire entro tre anni dalla data di assegnazione del codice CER di cui all'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" sono aggiunte le seguenti: "o entro un termine maggiore, previa autorizzazione rilasciata dal Commissario Straordinario alla ricostruzione";

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"3. È consentita la realizzazione di impianti per il recupero e lo smaltimento dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici di cui all'art. 1 in deroga ai criteri di localizzazione previsti dai Piani regionali dei rifiuti. Con Ordinanza del Commissario Straordinario alla ricostruzione sono altresì individuate procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei suddetti impianti";

m) all'articolo 29, le parole: "fino al 31 dicembre 2018" sono soppresse.

a. all'articolo 48, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Le autorità di regolazione competenti disciplinano con propri provvedimenti, per il solo anno 2023, l'applicazione delle agevolazioni tariffarie previste dal comma 2 a tutte le utenze situate nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis*".

2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 119, comma 8-*ter*, al termine del primo periodo e dopo le parole: "per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento" è inserito il seguente periodo: "per gli interventi avviati a partire del 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), non si applica il terzo periodo del comma 8-*bis* e la detrazione spetta anche in assenza delle condizioni previste dal comma 8-*bis*.";

b) all'articolo 119, comma 13, lettera b), dopo le parole: "in relazione agli interventi agevolati", aggiungere le seguenti: "ai casi di omessa effettuazione nei termini dell'adempimento di deposito della asseverazione di efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico di cui all'art. 3 del DM 58/2017, è possibile applicare la remissione in bonis, disciplinata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44."».

Art. 3.

3.3 (testo 2)

DI GIROLAMO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 57, comma 2-*bis*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81" sono sostituite dalle seguenti: "la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alle annualità 2021, 2022 e 2023, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico im-

piego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

3.4 (testo 2)

FREGOLENT

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 57, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81" sono sostituite dalle seguenti: "la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alle annualità 2021, 2022 e 2023, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

3.5 (testo 2)

AURORA FLORIDIA, CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 57, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81" sono sostituite dalle seguenti: "la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alle annualità 2021, 2022 e 2023, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

3.6 (testo 2)

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 57, comma 2-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81" sono sostituite dalle seguenti: "la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2023 si intende in deroga, limitatamente alle annualità 2021, 2022 e 2023, ai limiti previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19, 21 e 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81"».

3.100/1

FINA

All'emendamento 3.100, dopo le parole: «cinque anni comprensivo» aggiungere le seguenti: «e dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Limitatamente ai contratti di cui all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al comma 1, lettera c), dell'articolo 20 del decreto legislativo 5 maggio 2017, n. 75, le parole: 'al 31 dicembre 2022' sono sostituite con le parole: 'al 31 dicembre 2023'».

3.7 (testo 3)

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3,

comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno 3 anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito dei tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2022, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro. L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-*septies*, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016."».

3.14 (testo 2)

DI GIROLAMO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno 3 anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito dei tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2022, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro. L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-*septies*, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016."».

3.0.1 (testo 2)

FINA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coe-

renza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno 3 anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito dei tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2022, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro. L'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione del presente comma, in analogia a quanto previsto al comma 3-*septies*, anche in deroga alla dotazione organica di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato all'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016."».

3.0.2 (testo 2)

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: "ricostruzione" sono inserite le seguenti: "e ripresa economica" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Le attività connesse alla ripresa economica

possono essere finanziate esclusivamente con le risorse, diverse da quelle destinate alla ricostruzione, allo scopo finalizzate."».

3.0.3 (testo 2)

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, dopo la parola: "ricostruzione" sono inserite le seguenti: "e ripresa economica" e sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Le attività connesse alla ripresa economica possono essere finanziate esclusivamente con le risorse, diverse da quelle destinate alla ricostruzione, allo scopo finalizzate."».

3.0.9 (testo 2)

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b)*, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", compreso il costo per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche.";

b) al comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)* dopo le parole: "o dei titolari di diritti reali di godimento" sono inserite le seguenti: "o dei familiari che siano muniti di atto di delega del proprietario appositamente autenticato";

c) al comma 12-*bis*, le parole: "fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque" sono soppresse.

2. I costi di cui alla lettera *a*) del comma 1, possono essere riconosciuti nell'ambito dei contributi concessi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

3.0.10 (testo 2)

FREGOLENT

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *b*), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", compreso il costo per gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, energetico, antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche.";

b) al comma 2, lettere *a*), *b*) e *d*) dopo le parole: "o dei titolari di diritti reali di godimento" sono inserite le seguenti: "o dei familiari che siano muniti di atto di delega del proprietario appositamente autenticato";

c) al comma 12-*bis*, le parole: "fino al 30 per cento del contributo concesso e comunque" sono soppresse.

2. I costi di cui alla lettera *a*) del comma 1, possono essere riconosciuti nell'ambito dei contributi concessi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»

3.0.54 (testo 2)

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Anticipazione IVA imprese danneggiate sisma 2016)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 7-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"7-*ter*. Al fine di far fronte alle difficoltà finanziarie delle imprese connesse al pagamento dell'IVA per le fatture relative agli interventi, og-

getto di contributo ai sensi del presente decreto-legge, per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e afferenti all'attività di impresa, il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare anticipazioni, a valere sulla contabilità speciale di cui al comma 3 del presente articolo.

7-quater. Con i provvedimenti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 del presente decreto-legge, sono individuate le modalità e le condizioni per la concessione delle anticipazioni di cui al comma 7-ter, nel limite massimo del 5 per cento delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, nonché la disciplina per il recupero delle somme anticipate entro la data di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori relativo all'intervento edilizio di riparazione o ricostruzione dell'edificio, anche mediante l'acquisizione dei crediti IVA maturati in relazione agli acquisti collegati al medesimo intervento e chiesti a rimborso."».

3.0.100/1

NICITA

All'emendamento 3.0.100, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale verificatisi nei mesi di novembre 2022 e di febbraio 2023, sono stanziati, al fine di assicurare gli immediati interventi nelle aree della Sicilia sud orientale e la messa in sicurezza del territorio, 20 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 4.

4.100/1 (testo 2)

DELLA PORTA, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI

Sostituire l'emendamento 4.100 con il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è pari a 420.000 euro per il 2023, 450.000 euro per il 2024 e 450.000 euro per il 2025.";

b) al comma 2, primo periodo, le parole: "entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025."

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 420.000 euro per il 2023, 450.000 euro per il 2024 e 450.000 euro per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.100/1

DELLA PORTA, ROSA, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, TUBETTI

Sostituire l'emendamento 4.100 con il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è pari a 420.000 euro per il 2023, 450.000 euro per il 2024 e 450.000 euro per il 2025.";

b) al comma 2, primo periodo, le parole: "entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022" con le seguenti parole: "entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025."

2-ter. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 420.000 euro per il 2023, 450.000 euro per il 2024 e 450.000 euro per il 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.100

IL RELATORE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 33, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è aggiunto il seguente comma:

"13-sexies. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 3, nell'ex area militare denominata 'Arsenale militare e area militare contigua molo carbone' situata nell'isola de La

Maddalena, il Commissario straordinario può nominare un sub-commissario, responsabile di uno o più interventi. La remunerazione del sub-commissario è pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

Art. 5.

5.0.4 (testo 2)

LIRIS, PETRUCCI, LEONARDI, ZAFFINI, DE PRIAMO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. È autorizzata la spesa di 23.750 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, da destinare alla stipulazione di polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché dei componenti della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 23.750 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.42 (testo 3)

LOTITO, ROSSO, DAMIANI, SILVESTRO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

1. All'articolo 14-*bis* del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni con legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-*bis*. Tenuto conto degli eventi sismici di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 6 settembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2018, e del conseguente numero di procedimenti gravanti sui comuni della Provincia di Campobasso indicati nell'allegato 1, gli stessi possono assumere con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di spesa di euro 500.000 per l'anno 2023, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile fino a 10 unità complessive per il medesimo anno. Ai relativi oneri, nel limite di euro 500.000 per l'anno 2023, si farà fronte con le risorse disponibili nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario 128 per la ricostruzione nei territori dei comuni della Provincia di Campobasso, di cui all'articolo 8.

2-*ter*. Nei limiti della risorse finanziarie previste dal comma 2-*bis* e delle unità di personale assegnate con i provvedimenti di cui al comma 3, i comuni della Provincia di Campobasso, con efficacia limitata all'anno 2023, possono incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere con professionalità di tipo tecnico o amministrativo, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.";

b) al comma 3 le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite con le parole: "di cui ai commi 1 e 2-*bis*".

2. Il personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio Dei Ministri 27 dicembre 2002, n. 3260, che opera presso il Centro funzionale Decentrato della Regione Molise, di cui alla Nota del 4 settembre 2009, prot.n. DPC/

PREN/56378, nonché presso la Sala Operativa Regionale, è ammesso a procedure straordinarie di stabilizzazione nei ruoli della regione Molise nei limiti delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente.».

Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», sono apportate le seguenti variazioni:

2023 – 500.000;

2024 – 500.000;

2025 – 500.000.

5.0.500/1

FINA, ASTORRE, BASSO, IRTO, MANCA

All'emendamento 5.0.500, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

5.0.500/2

NICITA

All'emendamento 5.0.500, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di procedere al graduale rimborso delle somme relative alle istanze depositate e validate ai sensi dell'articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 16-octies del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030. Ai relativi oneri si provvede, per gli anni dal 2023 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.100/1

IRTO, ASTORRE, BASSO, FINA

All'emendamento 5.0.100, dopo l'articolo 5-bis inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Disposizioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la tutela del territorio dell'isola di Ischia e dell'intero territorio nazionale)

1. Al fine di prevenire e mitigare il rischio di dissesto idrogeologico amplificato da fenomeni di abusivismo edilizio, potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2023 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Una quota pari a 5 milioni di euro di ciascun Fondo, così come rifinanziati dal presente articolo, è destinata ai comuni dell'Isola di Ischia per sostenere gli oneri di demolizione delle opere abusive.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'uffi-

cio del prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale";

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del prefetto della provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.

2-ter. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, in relazione alle opere abusive per le quali l'abuso sia stato accertato in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione come modificata dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120."

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

5.0.100/2

ASTORRE, BASSO, FINA, IRTO

All'emendamento 5.0.100, dopo l'articolo 5-bis inserire il seguente:

«Art. 5-ter.

(Disposizioni per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la tutela del territorio dell'isola di Ischia e dell'intero territorio nazionale)

1. Al fine di prevenire e mitigare il rischio di dissesto idrogeologico amplificato da fenomeni di abusivismo edilizio, potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici sul territorio dell'isola di Ischia e sull'intero territorio nazionale, all'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici

del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale";

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-*bis*. Se i provvedimenti repressivi del comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1 il ricorrente, a pena di improcedibilità, notifica il ricorso all'ufficio del prefetto della provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.

2-*ter*. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, in relazione alle opere abusive per le quali l'abuso sia stato accertato in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione come modificata dall'articolo 10-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120"».
